

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Approvato dal CDD il 14/10/2008

Con le modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 a seguito del Decreto P.R.I. n 235 del 21 novembre 2007 e revisionato ai sensi della C.M. n 3602 del 31 luglio 2008.

Con il varo del D. P. R. n° 249/98 il Regolamento che reca lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” entra a far parte della normativa della Repubblica Italiana.

Lo Statuto, costituito da 6 articoli, partendo da considerazioni riferite alla funzione della scuola, ribadisce i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, richiama la disciplina che regola la vita scolastica e fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del Regolamento stesso.

Lo Statuto si colloca pienamente nel processo di autonomia delle scuole; detta norme generali che le singole scuole devono integrare e sviluppare per poter formulare in modo completo il proprio piano dell’offerta formativa.

L’articolo 1 del Regolamento recita:

- comma 1 : “ La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.”

- comma 2 : “ La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.”

- comma 4 : “La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.”

L’ Articolo 2 indica i DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto alla formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta

ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche in seguito a loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità-
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, con particolare attenzione agli allievi disabili;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

ca.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del Diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

L'Art.3 indica i DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

L'ART. 4 regola la DISCIPLINA

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 a seguito del Decreto P.R.I. n 235 del 21 novembre 2007

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita'

del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

12- CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal

caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni di-

disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

-13- CRITERI PER LA COMMINAZIONE DI SANZIONI

A norma del primo comma di questo articolo:

“ i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.....”

Ciò posto, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la tipologia e l'entità delle sanzioni disciplinari che troveranno applicazione nel nostro Istituto saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- a) rilevanza dei doveri violati**
- b) intenzionalità del comportamento**
- c) entità della negligenza o dell'imprudenza che ha causato la violazione.**
- d) Dimensione del pericolo e/o del danno causato a terzi, alla comunità scolastica, all'Istituto.**
- e) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti che hanno influenzato il comportamento dell'allievo.**
- f) Presenza di eventuali provvedimenti disciplinari adottati a carico dello studente nel corso dei 12 mesi precedenti l'infrazione.**
- g) Concorso di più studenti nella violazione.**

14-COMPORTAMENTI SANZIONABILI

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del DPR 249/98, i comportamenti che configurano “mancanza” di doveri delle studentesse e degli studenti, sono i seguenti:

- a) Ritardi sistematici nell'ingresso a scuola.**
- b) Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo e a seguito di autorizzazione del docente ad uscire dall'aula.**
- c) Falsificazione della firma dei genitori.**
- d) Ripetuta falsificazione della firma dei genitori.**
- e) Fumo nei locali scolastici.**
- f) Violazioni delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi.**
- g) Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità fisica delle persone.**

- h) Inosservanza delle disposizioni di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
 - i) Danni provocati volontariamente all'edificio, alle attrezzature e ai sussidi didattici. (art. 3 comma 5 DPR 249/98).
 - l) Comportamenti non idonei o non rispettosi delle istituzioni, dell'ambiente scolastico e del suo decoro anche estetico
 - m) Uso non pertinente di immagini che violino la privacy e la dignità della persona
 - n) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.
 - o) Comportamenti che impediscono l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione.
 - p) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni o personale della scuola.
 - q) Espressioni arroganti o utilizzo di linguaggio scurrile in aula o comunque all'interno dell'istituto.
 - r) Offese verbali e/o scritte al personale della scuola e ai compagni.
- Sono altresì considerati comportamenti incompatibili con l'azione didattica e quindi sanzionabili:
- s) La mancata esecuzione dei lavori assegnati.
 - t) Smarrimento e non riconsegna di verifiche date in visione.
 - u) Assenza "strategica", individuale o collettiva in occasione delle verifiche orali o scritte.
 - v) Eccessivo disturbo durante lo svolgimento delle lezioni.
 - z)-Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici personali durante l'attività didattica.

15-SANZIONI COMMUNICABILI IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI SANZIONABILI DI CUI AL PUNTO 13 PRECEDENTE, STABILITE DAL CDD E DAL CDI DEL LICEO FEDERICI.

A)-Ritiro temporaneo telefono cellulare (in relazione a circ. min. 30/segret./15/3/2007-(comportamento sanzionabile di cui al punto z precedente)

A1) Richiamo verbale.

B) Nota disciplinare sul registro di classe.

C) Comunicazione scritta alla famiglia.

D) Convocazione dei genitori.

E) Allontanamento temporaneo dall'aula durante l'ora di lezione.

F) Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni con l'obbligo di frequenza.

G) Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni.

H) Sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni.

I) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione.

L) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica qualora le "mancanze" assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo o siano stati commessi reati, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In tali casi, in deroga al principio della temporaneità sancito ai commi 5 e 7 dell'art. 4 del DPR 249/98, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e può essere applicata la sospensione superiore ai 15 giorni.

A norma dell'art. 4 comma 8 del DPR 249/98 "nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica".

I rapporti con lo studente e con i suoi genitori, saranno curati dal docente Coordinatore di classe, e dal CIC.

In presenza di mancanze che si configurano come reati contro le persone e/o i beni della scuola, o come attività non lecite, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, adirà l'Autorità Giudiziaria per le denunce del caso.

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, sconsiglino il rientro all'istituto di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro istituto: La valutazione in merito alla situazione obiettiva è demandata al Consiglio di Classe. (art. 4 comma 10 DPR 249/98).

Ai comportamenti individuati come "mancanze" ai doveri delle studentesse e degli studenti, saranno applicate le seguenti sanzioni. Non rientra tra i provvedimenti disciplinari l'allontanamento dall'aula dello studente disposta dal docente durante lo svolgimento della lezione.

Mancanze di cui ai punti del precedente comma 14	Sanzione	Competenza
a) Ritardi sistematici nell'ingresso a scuola.	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia. In caso di assenza "collettiva", nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alle famiglie	Docente di Classe – Docente Coordinatore-Consiglio di classe
b) Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo e a seguito di autorizzazione del docente ad uscire dall'aula "	Richiamo verbale; comunicazione scritta alla famiglia se la mancanza è reiterata.	Docente di classe; Coordinatore di classe.
c) Falsificazione della firma dei genitori.	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia	Coordinatore di classe
d) Ripetuta falsificazione della firma dei genitori.	Convocazione della famiglia e dello studente in presidenza.	Preside

e) Fumo nei locali scolastici.	Sanzione pecuniaria ai sensi della legge n.3/2003	Preside
f)Violazioni delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi.	Richiamo verbale individuale o collettivo. Segnalazione al Preside. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15 giorni	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe
g) Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità fisica delle persone.	Richiamo verbale individuale o collettivo. Censura individuale o collettiva sul registro di classe. Segnalazione al Preside. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15 giorni	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe
h) Inosservanza delle disposizioni di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.	Richiamo verbale individuale o collettivo. Censura individuale o collettiva sul registro di classe. Segnalazione al Preside. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15 giorni	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe
i) Danni provocati volontariamente all'edificio, alle attrezzature e ai sussidi didattici. (art. 3 comma 5 DPR 249/98).	Ripristino delle condizioni iniziali di quanto danneggiato. Lettera alla famiglia per il risarcimento del danno. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15 giorni	Preside Consiglio di Classe
l) Comportamenti non idonei o non rispettosi delle istituzioni , dell'ambiente scolastico e del suo de-	Ravvedimento operoso. Ripristino delle condizioni iniziali di quanto danneggiato. Lettera alla famiglia per il risarcimento del danno. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe

coro anche estetico	giorni	
m) Uso non pertinente di immagini che violino la privacy e la dignita' della persona	Sospensione da 1 a 15 giorni Esclusione da gite scolastiche	Consiglio di Classe
n) Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la liberta' personale.	Sospensione da 1 a 15 giorni Esclusione da gite scolastiche Sospensione oltre i 15 giorni Allontanamento dello studente per l'intero anno scolastico	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
o) Comportamenti che impediscono l'esercizio delle liberta' di espressione, di pensiero, di religione.	Sospensione da 1 a 15 giorni Esclusione da gite scolastiche Sospensione oltre i 15 giorni Allontanamento dello studente per l'intero anno scolastico	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
p) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni o personale della scuola.	Sospensione da 1 a 15 giorni Esclusione da gite scolastiche Sospensione oltre i 15 giorni Allontanamento dello studente per l'intero anno scolastico	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
q) Espressioni arroganti o utilizzo di linguaggio scurrile in aula o comunque	Richiamo verbale individuale o collettivo. Censura individuale o collettiva sul registro di classe. Segnalazione al Preside. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 3	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe

all'interno dell'istituto.	giorni	
r) Offese verbali e/o scritte al personale della scuola.	Richiamo verbale individuale o collettivo. Censura individuale o collettiva sul registro di classe. Segnalazione al Preside. Se la violazione è grave o reiterata: sospensione da 1 a 15 giorni	Personale ATA e DSGA Docenti. Vicepreside. Preside Consiglio di Classe
s) La mancata esecuzione dei lavori assegnati.	Richiamo verbale individuale o collettivo. Censura individuale o collettiva sul registro di classe.	Docenti. Coordinatore di classe Preside
t) Smarrimento e non riconsegna di verifiche date in visione	Censura individuale sul registro di classe. Comunicazione scritta alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Consiglio di Classe
u) Assenza "strategica", individuale o collettiva in occasione delle verifiche orali o scritte.	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia. In caso di assenza "collettiva", nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alle famiglie	Docente Coordinatore di Classe Consiglio di Classe
v) Eccessivo disturbo durante lo svolgimento delle lezioni.	Richiamo verbale ;censura sul registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia se reiterato.	Docente Coordinatore di Classe Consiglio di Classe

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate dagli organi competenti solo dopo avere ascoltato le giustificazioni orali e/o scritte dell'alunno e/o dei suoi genitori.

CONVERSIONE delle SANZIONI in "attività in favore della comunità scolastica".

A norma dell'art. 4 comma 5 del DPR 249/98 "allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica".

Sono previste le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extrascolastico:

- 1) Attività relative alla biblioteca.
- 2) Pulizia degli ambienti scolastici

- 3) Ripristino della completa agibilità di locali danneggiati e di “spazi” deturpati.
- 4) Studio delle potenziali conseguenze civili e penali di comportamenti violenti ed intimidatori.
- 5) Svolgimento di un tema riccamente argomentato sul significato della regola violata.
- 6) Stesura di un ipotetico piano di sicurezza per salvaguardare l'incolumità delle persone che frequentano l'edificio scolastico, individuando le potenziali fonti di rischio.

Costituisce sanzione alternativa da svolgersi in orario scolastico:

- relazionare alla classe sui temi, le ricerche, i lavori di approfondimento svolti.

N. B.: È fatta salva la possibilità per il docente, per il preside e per il Consiglio di Classe di predisporre interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti da adottare al fine di educare l'allievo ad un'autovalutazione dei propri comportamenti.

Le mancanze disciplinari incidono sul voto di condotta nelle valutazioni di scrutinio quadrimestrali e annuali.

Il voto di condotta sarà attribuito tenendo in conto i seguenti indicatori di comportamento.

Descrittori dei voti di condotta dopo il decreto MPI approvato dal Parlamento in data 9/10/2008

voto	motivazioni
5	<ul style="list-style-type: none"> • Non ottempera mai alle norme del regolamento disciplinare • Completo disinteresse per le attività didattiche • Costante comportamento conflittuale, aggressivo e, talvolta, violento, nel rapporto con insegnanti e compagni • Persistente disturbo delle lezioni • Funzione negativa nel gruppo classe • Atteggiamenti di bullismo • Rifiuto di autoanalisi dei propri atteggiamenti e comportamenti al fine del ravvedimento.
6	<ul style="list-style-type: none"> • non rispetta mai le regole • disinteresse per le discipline di studio • non esecuzione dei lavori assegnati • disturbo dell'attività didattica • non rispetto di persone e cose della scuola • negatività dei comportamenti relazionali nella classe e nella scuola • Inefficacia dell' autoanalisi dei propri atteggiamenti e comportamenti al fine del ravvedimento.

7	<ul style="list-style-type: none"> • Frequente trasgressione delle regole di comportamento • Disinteresse per le varie discipline • Saltuario svolgimento dei compiti • Rapporti problematici con le persone e i compagni di scuola • Frequente disturbo dell'attività didattica • Funzione negativa all'interno della classe • Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della Firma dei genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate non giustificati, ecc). • Al riconoscimento delle inadempienze non fa seguito un concreto ravvedimento
8	<ul style="list-style-type: none"> • non sempre rispetta le regole; • interesse incostante per le discipline di studio • non puntualità nell'esecuzione dei lavori assegnati • disturbo durante l'attività didattica • scarsa collaborazione nella classe e . comportamenti non sempre corretti nei rapporti con i compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola • Al riconoscimento delle inadempienze si ravvede per qualche tempo, con qualche ricaduta.
9	<ul style="list-style-type: none"> • studente corretto e responsabile • rispettoso delle norme che regolano la vita dell'istituto • consapevole dei propri doveri, pur con qualche atteggiamento di esuberanza • assume comportamenti corretti verso i compagni, i docenti, i non docenti
10	<ul style="list-style-type: none"> • partecipa attivamente e consapevolmente • studente corretto e responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita dell'istituto e dei propri doveri • corretto verso i compagni, i docenti, i non docenti • ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci.

L'otto segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.

Il cinque ,il sei e il sette sono considerate valutazioni negative. Sono attribuite per effetto di gravi provvedimenti disciplinari (come sospensioni, ripetuti richiami del preside) o di numerose note sul registro e/o sul diario personale, sempre segnalate alle famiglie

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 a seguito del Decreto P.R.I. n 235 del 21 novembre 2007 e delle disposizioni di cui alla c.m. n 3602 del 31 luglio 2008

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene **all'impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.).

ORGANO di GARANZIA

- **L'Organo di garanzia ha durata annuale**
- **Il Capo di istituto convoca e presiede l'Organo di garanzia**
- **La convocazione dell'Organo deve essere effettuata con preavviso scritto di almeno 3 giorni,**

Esso è così costituito:

- a) **tre docenti**
- b) **tre rappresentanti degli studenti**
- c) **un rappresentante dei genitori**
- d) **un rappresentante del personale ATA**

MODALITÀ di ELEZIONE

- **I docenti sono nominati dal Consiglio di Istituto**
- **Gli studenti sono eletti dall'assemblea dei Rappresentanti di classe**
- **Il rappresentante dei genitori è nominato dal Consiglio di Istituto**
- **Il rappresentante del personale ATA, è espresso dall'assemblea degli ATA**

Con le stesse modalità di cui sopra, per ogni componente saranno nominati membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione in caso di impedimento del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione o ne sia destinatario o, nel caso dello studente, sia il suo genitore.

FUNZIONAMENTO dell'ORGANO di GARANZIA del LICEO FEDERICI

- 1) Le riunioni dell'organo di garanzia si svolgono alla presenza dei soli componenti**
- 2) Per la validità della riunione è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti.**
- 3) Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal presidente in occasione dell'insediamento dell'Organo.**

- 4) Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il “segreto d’ufficio”.
- 5) Le decisioni dell’Organo di garanzia devono essere assunte entro 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
- 6) L’organo di garanzia controlla la correttezza della procedura, valuta le motivazioni delle parti e delibera in via definitiva.
- 7) A norma dell’art. 5 comma 3 del DPR 249/98:
“L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento”. (Statuto delle studentesse e degli studenti)
- 8) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9) I verbali delle sedute devono contenere il solo esito numerico per assicurare la più completa libertà di coscienza.
- 10) La pubblicità e l’accesso agli atti sono garantiti dalla legge 241/90 e successive modificazioni.
a norma dell’art. 5 comma 4 del DPR 249/98:

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.

E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. .

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l’organo di garanzia re-

gionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Premesso che il LICEO FEDERICI, senza giungere alla sottoscrizione formale di un patto di corresponsabilità educativa, da sempre, nell'ambito delle iniziative informative connesse alla presentazione della scuola, e delle iniziative inserite nel piano dell'accoglienza degli studenti all'inizio dell'anno scolastico, affronta il problema della corresponsabilità educativa, stabilendo i ruoli di famiglia e scuola, e informando della volontà di coinvolgimento costante della famiglia in presenza di comportamenti non idonei degli studenti, si terranno in debita considerazione le indicazioni ministeriali sull'argomento qui di seguito riportate.

“ La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua

adozione e pubblicazione all'albo.

L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.).

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire

comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera esplicita o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la comunicazione, all'indirizzo e-mail: studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa.

..

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento di disciplina è stato adottato e potrà essere modificato previa consultazione degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

Il presente regolamento è infatti aperto a tutte quelle integrazioni che l'evoluzione dei tempi, l'eventuale trasformazione del quadro giuridico entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di nuove esigenze ed opportunità potranno sollecitare o consigliare.

Il presente regolamento sarà pubblicato negli appositi spazi affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo facciano rispettare.

Del presente regolamento sarà distribuita copia ad ogni docente, ad ogni ausiliario e ad ogni studente all'atto dell'iscrizione.